

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

CIRCOLARE n. 27

Roma, 17 luglio 1998

LA STRUTTURA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DELLA CARITAS DIOCESANA

1. Il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato nella sessione del 17-20 settembre 1990 alcune modifiche allo statuto della Caritas Italiana e una *appendice* al medesimo, contenente indicazioni per l'elaborazione degli statuti delle Caritas diocesane e di quelle parrocchiali (cf. «Notiziario della C.E.I.», 1990, pp. 309-310).

In detta *appendice*, dopo aver ricordato che la Caritas diocesana è espressione originale e organo pastorale della Chiesa particolare, si afferma che essa «ha un proprio statuto conforme agli indirizzi dati dalla C.E.I. alla Caritas Italiana (cf. statuto Caritas Italiana, artt. 1 e 3)».

Il fatto che si parli di “statuto” e non di “regolamento” (comunemente si ritiene che lo statuto sia richiesto per le persone giuridiche, mentre un semplice organismo è disciplinato da un regolamento) ha indotto in taluni casi l'equivoca convinzione che la Caritas diocesana debba essere un ente distinto dall'ente diocesi.

Il rinvio allo statuto della Caritas Italiana operato dalla richiamata *appendice* favorisce, peraltro, una più pertinente interpretazione: esso infatti invita a riferirsi all'art. 1 che definisce la natura della Caritas («organismo pastorale costituito al fine di promuovere la testimonianza della carità») e all'art. 3, che indica i compiti specifici della Caritas per la realizzazione delle finalità statutarie, mentre omette proprio l'art. 2, che dichiara la Caritas Italiana «persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico», civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico. Ciò significa che la Caritas diocesana è un organismo pastorale, il quale non necessariamente deve esser costituito come persona giuridica autonoma.

2. La struttura giuridico-amministrativa delle Caritas diocesane operanti nel nostro Paese non è, di fatto, uniforme.

a) In parecchie diocesi la Caritas diocesana è semplicemente un *organismo pastorale*, in pratica un ufficio della curia diocesana, dotato spesso di una certa autonomia operativa ma non di vera e propria autonomia giuridico-amministrativa.

b) In alcune diocesi la Caritas diocesana è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, denominato “Caritas” o in modi simili; più precisamente, essa ha natura di *fondazione di*

religione, analogamente alla Caritas Italiana.

c) In certe diocesi la Caritas opera come un *ente di fatto* distinto dall'ente diocesano, cioè come "centro" autonomo di imputazione di attività e servizi, dal punto di vista giuridico e fiscale (possedendo, tra l'altro, un proprio codice fiscale diverso da quello dell'ente diocesano).

d) In altre diocesi, infine, vi è *una certa confusione* fra le tre forme sopra descritte.

3. Per superare la difformità esistente tra le diverse diocesi in riferimento alla Caritas e, soprattutto, per risolvere in modo pastoralmente e giuridicamente corretto le situazioni meno chiare, occorre fare riferimento alle direttive date dalla C.E.I. con l'*Istruzione in materia amministrativa*, pubblicata il 1° aprile 1992 (cf. «Notiziario della C.E.I.», 1992, pp. 57-143), riguardo alla struttura giuridica e amministrativa della Caritas diocesana; esse si mostrano quanto mai attuali e pertinenti, anche alla luce dei recenti sviluppi legislativi in campo tributario, e si possono così riassumere e riproporre all'attenzione degli E.mi Ordinari diocesani con riferimento alle tre forme sopra ricordate.

a) La prima forma (la Caritas organismo pastorale della curia diocesana) è quella da preferire. La citata *Istruzione* della C.E.I., nel contesto dei «fondi diocesani non autonomi», così si esprime:

«*Fondo Caritas*: considerato che la carità è una delle dimensioni essenziali della vita ecclesiale e che la Caritas diocesana è propriamente l'organismo di promozione e di coordinamento delle attività caritative svolte da tutti gli operatori e comunità della diocesi, è bene che le offerte raccolte per la carità siano considerate come un fondo speciale dell'ente diocesano avente destinazione vincolata; di conseguenza ogni movimento economico dovrebbe far capo all'ente diocesano e il bilancio della carità costituire una parte del bilancio della diocesi come partita di giro. Tenuto conto delle particolari caratteristiche di mobilità e di urgenza che sono proprie dell'attività della Caritas, la gestione del fondo dovrebbe essere affidata direttamente al direttore della Caritas, il quale lo gestisce nei limiti dello stato annuale di previsione, debitamente approvato.

La diocesi riserva per le spese di funzionamento della Caritas e per le attività promozionali del settore le offerte ricevute specificamente per questo scopo e una quota dell'importo complessivo delle offerte raccolte per la carità, di misura inversamente proporzionale all'entità di detto importo e comunque non superiore al 5%.

E' ovvio che le somme raccolte in occasione di collette indette dalla C.E.I. o dalla Caritas Italiana per calamità o emergenze nazionali o internazionali vanno inviate al più presto alla stessa Caritas Italiana per essere sollecitamente indirizzate alle rispettive finalità» (n. 78, lett. c).

b) La seconda forma (la Caritas fondazione di religione riconosciuta agli effetti civili) ha il pregio di consentire all'ente ecclesiastico di esistere e di operare per l'esercizio di attività caritative e di sostenere la struttura e le iniziative formative dell'ufficio pastorale Caritas diocesano, «purché non si sostituisca all'ufficio Caritas, cui compete la promozione o il coordinamento, e resti soggetto alla vigilanza e al controllo dell'Ordinario sulla propria amministrazione» (*Istruzione*, n. 78, lett. c). Infatti spetta all'ufficio, sotto la guida del Vescovo, la promozione della testimonianza della carità nelle comunità cristiane, lo sviluppo e l'orientamento delle Caritas parrocchiali, e il



coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali presenti in diocesi. La fondazione, in ogni caso, deve restare soggetta alla vigilanza e al controllo dell'Ordinario del luogo circa l'amministrazione e la gestione patrimoniale; è bene poi che nel suo statuto siano previste forme precise di raccordo con la diocesi (nomina dei consiglieri da parte del Vescovo, presidenza affidata a un vicario episcopale, ecc.).

c) La terza forma (la Caritas ente di fatto, autonomo sotto il profilo giuridico e fiscale) deve essere evitata in quanto determina gravi problemi, già identificati nell'*Istruzione* della C.E.I.:

«finora in alcune diocesi la Caritas agisce come un ente di fatto, distinto dalla diocesi, che promuove la pastorale della carità e insieme gestisce attività caritative: questo genera una certa confusione nei ruoli e comporta l'inconveniente che le attività svolte fanno riferimento a un soggetto privo di personalità giuridica. E' quindi opportuno che per il futuro la Caritas sia considerata un ufficio diocesano» (n. 78, lett. c).

Inoltre, l'*Istruzione* offre suggerimenti concreti per una corretta gestione delle attività caritative, per fare in modo che esse non siano a carico dell'ente diocesano, senza per questo essere affidate a enti di fatto:

«l'ente diocesano non assuma direttamente la gestione delle attività caritative (es. mense per i poveri, centri per anziani o disabili, case di accoglienza, colonie, case per ferie) che, ai fini fiscali, si considerano attività commerciali; queste possono essere convenientemente gestite da altri enti con finalità specifiche (es. l'Opera diocesana assistenza, ove abbia personalità giuridica, istituti religiosi, confraternite, fondazioni di religione, IPAB, cooperative, associazioni di fatto) mentre la diocesi si limita a controllarle e finanziarle» (n. 78, lett. c).

La costituzione della Caritas diocesana come ente di fatto comporta in ogni caso confusione e notevoli inconvenienti: questa situazione è la meno opportuna e va rimossa entro il corrente anno 1998, anche perché la recente normativa sugli enti non commerciali (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) ha sostanzialmente confermato la situazione di sfavore dell'ente di fatto il quale, come del resto tutti gli enti non commerciali ad eccezione degli enti ecclesiastici, «perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente l'attività commerciale per un intero periodo d'imposta» (art. 111 bis del TUIR).

4. Il medesimo D. Lgs. 460/97 contiene però anche previsioni sicuramente interessanti, che possono rivelarsi utili per sanare e correggere situazioni pregresse; si tratta delle agevolazioni temporanee (se ne può fruire entro il 30 settembre 1998) relative:

- a) al trasferimento gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali;
- b) all'esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa.

Si fa riferimento in materia alla Circolare n. 25 di questo Comitato, inviata ai Vescovi in data 23 aprile 1998, e all'allegato *Quaderno* n. 8/1998 della Segreteria Generale (Ufficio Nazionale per i problemi giuridici), nonché al *Supplemento Ordinario* alla «Gazzetta Ufficiale» del 27 maggio 1998 contenente la Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998, n. 124/E (cf. in particolare pagg. 56-63).

In concreto merita particolare attenzione l'agevolazione prevista per il trasferimento



gratuito di aziende (cioè di attività commerciali). Essa può rivelarsi molto utile, sempre con riferimento alla situazione giuridico-amministrativa della Caritas diocesana, in due casi:

- a) quando la Caritas è *configurata come ente di fatto e gestisce attività fiscalmente commerciali*: in questo caso, prima di “chiudere” l’ente di fatto (si veda quanto è detto più oltre al punto 5), è necessario, entro il prossimo 30 settembre e avvalendosi delle disposizioni dell’art. 9 del D. Lgs. 460/97, trasferire con atto di donazione le attività o all’ente diocesi, o, più opportunamente, secondo quanto indicato dal passo dell’*Istruzione* citato per ultimo, ad altro soggetto adatto individuato dalla diocesi (ente ecclesiastico diocesano, istituto religioso, ONLUS, ecc.; [n.b.: deve essere scelto un ente non commerciale idoneo anche sotto il profilo fiscale, escludendo un’associazione o una fondazione che con la gestione di un’attività commerciale rischi di perdere la qualifica di ente non commerciale]);
- b) quando una serie di attività caritative, svolte con modalità considerate fiscalmente commerciali (per es. gestione a pagamento di una mensa, di un centro di accoglienza, di una struttura protetta), siano *svolte dalla diocesi*: in questa evenienza può essere opportuno utilizzare l’agevolazione per trasferire l’attività ad un ente non commerciale diverso dalla diocesi, avendo le stesse attenzioni indicate per il caso precedente.

5. Quando la Caritas diocesana sia impostata come ente di fatto, senza gestire attività fiscalmente commerciali, o quando comunque vi siano taluni profili da correggere (che emergeranno da una verifica circa la natura della Caritas diocesana sotto l’aspetto amministrativo e fiscale, da fare al più presto), occorrerà intervenire non più utilizzando le agevolazioni sopra indicate ma con riferimento alla normativa vigente. Ad esempio, se la Caritas diocesana è intestataria di un codice fiscale distinto da quello della diocesi, occorre considerarlo chiuso, utilizzando d’ora in poi per tutti i rapporti il codice fiscale della diocesi, e quindi comunicandolo anche a fornitori e ad altri terzi interessati (n.b.: non è possibile “chiudere” o “cancellare” un codice fiscale, diversamente da una partita IVA; è sufficiente non utilizzarlo). Se, per fare un altro esempio, la Caritas diocesana è titolare di un conto corrente bancario o postale, occorre modificarne l’intestazione, attribuendolo alla diocesi, eventualmente con una denominazione del tipo: “Diocesi di ... - Caritas diocesana”).

6. E’ bene, infine, ricordare che il D. Lgs. n. 460/97 disciplina nella seconda sezione il regime fiscale di una nuova categoria di enti non commerciali, le “organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

L’articolo 10, comma 9, del decreto dispone che gli enti ecclesiastici «sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma primo».

Alcune diocesi hanno già ipotizzato la possibilità di qualificare la Caritas diocesana, o almeno uno o più settori della sua attività, come un ramo ONLUS dell’ente diocesi. La notevole incertezza determinata dall’emanazione di una nuova normativa suggerisce di attendere ancora qualche tempo, tanto più che non vi è scadenza per configurarsi come ONLUS e per la conseguente iscrizione nell’apposito registro. La questione è, in ogni



caso, allo studio del Comitato, che si riserva di offrire appena possibile agli E. mi Ordinari diocesani le indicazioni del caso.

Per il momento è assai opportuno compiere il primo passo, cioè ordinare la Caritas diocesana come un ramo dell'ente diocesi (salvo che si tratti di un ente autonomo), correggendo eventuali impostazioni non esatte.

* * * * *

Con riferimento alla Circolare n. 26 del 12 giugno 1998 di questo Comitato, si richiama il n. 4 intitolato "Mutamenti sostanziali e modifiche degli enti ecclesiastici" nel quale si asserisce che «la modifica di denominazione di un ente, in quanto essa costituisce elemento identificativo del medesimo» deve essere considerata mutamento sostanziale. Non si considera, invece, mutamento sostanziale il trasferimento di sede dell'ente ecclesiastico.

Quest'ultimo punto deve essere riconsiderato alla luce del recente parere del Consiglio di Stato - Sezione Prima (n. 216/98), emesso in risposta ad un quesito del Ministero dell'Interno, che chiedeva se il mutamento di denominazione di un ente ecclesiastico riconosciuto agli effetti civili costituisca di per sé uno dei mutamenti sostanziali disciplinati dall'art. 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Infatti, per il Consiglio di Stato «la denominazione e la sede costituiscono indubbiamente elementi identificativi essenziali» di un ente ecclesiastico e pertanto «la loro modifica, per poter acquistare effetto nell'ordinamento italiano, necessita dell'atto formale di riconoscimento dei cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 222 del 1985»; si richiede, cioè, l'approvazione governativa.

In proposito, tuttavia, si può fare la seguente precisazione, sulla quale, sentita per le vie brevi, anche la Direzione Generale degli Affari dei Culti conviene:

s'intende bisognoso dell'approvazione governativa il trasferimento di sede che comporti lo spostamento di questa da uno ad altro comune, mentre tale non è da intendere il trasferimento che comportasse un semplice spostamento di localizzazione nell'ambito della medesima circoscrizione comunale.

Si ricorda nell'occasione:

- a) che ordinariamente non è opportuno indicare nello statuto degli enti ecclesiastici la via e il numero civico della sede, bastando l'indicazione del comune;
- b) che, in ogni caso, il trasferimento della sede che venga deciso dall'ente - sia esso da sottoporre all'approvazione governativa o non lo sia - deve essere iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 34 del codice civile.





Allegato A

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti

Prot.111/bis-A.C.C.

Roma, 19 giugno 1998

AI SIGG.RI PREFETTI
DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI
TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

OGGETTO: Riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto cattolico

Con riferimento alla circolare n.111 del 20/04/1998 si rende necessario fornire ulteriori elementi interpretativi riguardo ad alcuni atti istruttori richiesti per il riconoscimento giuridico di specifiche tipologie di enti.

Tali chiarimenti sono stati sollecitati dagli organismi centrali della chiesa - a cui è stata inviata copia della circolare - e trovano adesione da parte di questa Direzione Generale.



Ministero dell'Interno

In particolare va meglio definito l'accertamento del carattere "non locale" richiesto per associazioni pubbliche di fedeli e società di vita apostolica laddove nella citata circolare allo stesso è stato attribuito il significato di svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi.

Al riguardo - fermo restando che l'indicazione data nelle schede costituisce un valido indirizzo in via generale - occorre precisare che il difetto di tale requisito non rappresenta elemento ostativo al riconoscimento qualora il carattere non locale, richiesto dall' art. 9 della legge 222/85, venga attestato dalla Santa Sede.

Potrebbe verificarsi infatti che un ente delle tipologie indicate, pur non estendendo la sua attività in almeno due Diocesi, operi in un territorio diocesano di particolare estensione soddisfacendo in tal modo alla prescrizione della legge 222/85.

Va inoltre soggiunto - sempre in ordine al carattere non locale - la non necessarietà della nulla osta dell'Ordinario Diocesano della Diocesi a cui appartiene l'ente essendo sufficiente a soddisfare tale requisito il decreto di erezione canonica.

Per quanto concerne il riconoscimento dell'ente chiesa si fa osservare che la funzione pastorale svolta dal medesimo - richiesta tra gli elementi specifici da acquisire per l'istruttoria - è da intendersi implicitamente contenuta nella dichiarazione di apertura al culto pubblico.

Posto che comunque la funzione pastorale, nella maggior parte dei casi, è desumibile dal provvedimento di erezione canonica si rammenta che le prescrizioni dell'art. 11 della legge 222/85 richiedono come unici requisiti essenziali ai fini del riconoscimento l'apertura al culto pubblico e la non annessione ad altro ente ecclesiastico.

Si richiama l'attenzione su quanto sopra esposto considerato che le precisazioni formulate costituiscono parte integrante della citata circolare n. 111.

Il Direttore Generale



Allegato B

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI
UFFICIO I

Prot.1/23/FG/4 (97) 4135

Roma,

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

OGGETTO : Iscrizione degli Enti ecclesiastici riconosciuti nel registro delle
persone giuridiche.

Con Accordo del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato Lateranense e successivo protocollo del 15 novembre 1984 è stato previsto (art. 7, comma 2) che gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico possono essere riconosciuti nella Repubblica Italiana, agli effetti civili, come persone giuridiche.

In attuazione di tale accordo è stata emanata la legge 20 maggio 1985 n. 222 con la quale è stato stabilito (all'art. 5) che gli enti ecclesiastici, una volta ottenuto il decreto di riconoscimento da parte della competente autorità italiana, devono iscriversi nel pubblico registro delle persone giuridiche istituito presso la Cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 33 del codice civile. Tali enti sono altresì tenuti a fare risultare nel registro di cui sopra le indicazioni prescritte nel suddetto articolo 33 e nel successivo art. 34.

Nella prassi amministrativa che è seguita nel diritto interno all'accordo anzidetto, gli uffici italiani competenti per il riconoscimento e la registrazione degli Enti Ecclesiastici hanno ritenuto applicabili a questi ultimi le norme del codice civile in materia di costituzione, struttura, amministrazione, funzionamento ed estinzione delle persone giuridiche private italiane. Pertanto, per la concessione del riconoscimento è stato preteso il possesso dei requisiti propri degli enti nazionali; e per le iscrizioni di cui agli artt. 33 e 34 cod. civ. nonché per le richieste e il rilascio dei relativi certificati, in taluni Tribunali è stato fatto riferimento anche alle disposizioni previste per la tenuta dei registri delle Cancellerie Commerciali.

Tale prassi non è stata condivisa dagli organi ecclesiastici e le relative problematiche sono state portate all'esame della Commissione Paritetica Italia-S.Sede, istituita a suo tempo per la soluzione delle questioni interpretative ed applicative delle norme relative ai beni e agli enti ecclesiastici.

In sede di Commissione Paritetica è stata raggiunta una intesa con scambio di note sottoscritta il 24 febbraio 1997, entrata in vigore il 30 aprile 1997, il cui testo è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 241 del 15.10.1997.

Gli effetti più rilevanti di tale intesa riguardano il riconoscimento degli enti ecclesiastici, essendo stato ribadito che, in conseguenza dell'impegno assunto con l'art. 7, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 dalla Repubblica italiana di riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici "eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico", tali enti devono essere accolti nel diritto italiano quali istituzioni sorte nell'ordinamento canonico a fini di religione o di culto e con le caratteristiche che sono loro proprie secondo l'ordinamento ecclesiastico di appartenenza. Pertanto, per essi non può essere richiesta la costituzione per atto pubblico o la redazione necessaria dello Statuto, ovvero la sua approvazione da parte dell'autorità governativa, oppure la presenza nel medesimo di disposizioni conformi a quelle riguardanti gli enti italiani, se ciò non sia previsto dal diritto canonico

Quanto agli effetti della iscrizione degli Enti ecclesiastici riconosciuti civilmente e dei loro atti più rilevanti nel registro delle persone giuridiche (artt. 33 e 34 c.c.), occorre richiamare l'attenzione dei Tribunali siti nelle città capoluogo di provincia, presso cui è istituito il suddetto pubblico registro, sul fatto che gli enti ecclesiastici non sono equiparabili agli enti morali italiani e che perciò nei loro confronti non sono applicabili le norme dettate per questi ultimi dal codice civile salvo che per l'obbligo di effettuare, dopo il riconoscimento, le iscrizioni di cui agli artt. 33 e 34 cod. civ. con i contenuti compatibili con i caratteri originari di ciascun ente ecclesiastico, che con i suddetti caratteri è recepito nell'ordinamento giuridico italiano secondo la fondamentale regola pattizia di cui all'Accordo del 18/2/1984. Tale adempimento deve essere eseguito "a riconoscimento avvenuto" al fine di meglio tutelare, sotto la forma della pubblicità dichiarativa cui assolve il registro delle persone giuridiche, coloro che entrano in rapporto con le istituzioni ecclesiastiche.

A tal fine agli enti medesimi spetta il solo compito di dichiarare gli elementi (compreso il proprio patrimonio) che devono essere indicati in sede di registrazione dell'ente e degli atti che lo riguardano anche ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 22/5/1985 n. 222, a garanzia dei diritti dei terzi. Ed a questi ultimi, se titolari di un interesse giuridicamente qualificato, compete la facoltà di accedere al relativo registro e di richiedere, senza bisogno di delega da parte del rappresentante legale dell'ente, le certificazioni occorrenti per conoscere se gli enti ecclesiastici cui sono interessati abbiano ottenuto il riconoscimento o se vi siano stati dei mutamenti che li riguardino. Va tenuto altresì conto che ai sensi dell'art. 19, 1° comma, della legge n. 222/85 ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel

modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile con decreto da iscriversi di ufficio nel registro delle persone giuridiche.

Infine, per quanto riguarda gli amministratori eletti o nominati a tempo determinato, occorre precisare che nell'ordinamento canonico lo scadere del termine non comporta la cessazione automatica dall'ufficio e nemmeno una limitazione dei poteri di amministrazione.

In particolare, poiché la cessazione dall'ufficio ha effetto soltanto dal momento in cui è formalmente comunicata per iscritto all'interessato dalla competente Autorità ecclesiastica (cfr. Can. 186 Codice di diritto canonico), la Cancelleria, nel rilasciare il certificato, deve riportare il nome del rappresentante iscritto nel registro fintanto che un diverso rappresentante o la competente Autorità ecclesiastica depositi l'atto da cui risulta la cessazione dall'ufficio.

Le SS.LL. sono pregate di portare la presente circolare a conoscenza dei Tribunali dei rispettivi distretti aventi sede in ciascun capoluogo di provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
(F. Hinna Danesi)